

agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni, sono soggetti a riliquidazione con le stesse modalità previste dall'articolo 1 della legge 4 dicembre 1981, n. 720, tenuto conto dell'aumento previsto dall'articolo 2 della presente legge.

3-bis. I benefici di cui alla presente legge, in assenza dei soggetti indicati al primo comma dell'articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, competono, nell'ordine, ai seguenti soggetti, in quanto unici superstiti: agli orfani, ovvero ai fratelli e alle sorelle, o, infine, agli ascendenti in linea retta, anche se non conviventi e non a carico. »

Conseguentemente, all'articolo 80, alla tabella A, alla voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare la seguente variazione:

2001: — 2.000.

53. 01. (ex 50. 02). Sabattini, Jervolino Russo, Boato, Scoca, Orlando, Palma, Moroni, Crema.

Dopo l'articolo 53 aggiungere il seguente:

« ART. 53-bis.

1. I benefici previsti dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e dalla legge 23 novembre 1998, n. 407, in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1961 ».

Conseguentemente, all'articolo 80, alla tabella A, alla voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: — 1.000;

2002: — 600;

2003: — 600.

53. 02. (ex 50. 03). Boato, Sabattini, Jervolino Russo, Scoca, Orlando, Palma, Moroni, Crema.

Dopo l'articolo 53 aggiungere il seguente:

« ART. 53-bis.

1. Il Ministero dell'interno e le altre amministrazioni interessate sono autorizzati ad assicurare, nell'ambito e nei limiti delle rispettive dotazioni di bilancio, al personale di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, ferito nell'adempimento del dovere a causa di azioni criminose, ed ai superstiti dello stesso personale, ucciso nelle medesime circostanze, la parità di trattamento rispetto ai destinatari della legge 23 novembre 1998, n. 407.

2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni a decorrere dal 2001. »

Conseguentemente, all'articolo 80, alla tabella A, alla voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: — 5.000;

2002: — 5.000;

2003: — 5.000.

53. 03. (ex 50. 04) Sabattini, Orlando, Boato, Jervolino Russo, Scoca, Palma, Crema, Moroni.

Dopo l'articolo 53 aggiungere il seguente:

« ART. 53-bis.

1. Le somme già corrisposte dal Ministero dell'interno a titolo di risarcimento dei danni, in esecuzione di sentenze anche non definitive, in favore delle persone fisiche costituite nei procedimenti penali riguardanti il gruppo criminale denominato « banda della Uno bianca » non sono ripetibili.

2. Il Ministero dell'interno è autorizzato, fino al limite complessivo di 6.500 milioni di lire a definire consensualmente, anche in deroga alle disposizioni di legge in materia, ogni altra lite in corso con le persone fisiche costituire parti civili o co-

munque danneggiate dai fatti criminosi commessi dagli appartenenti al gruppo criminale di cui al comma 1. »

Conseguentemente, all'articolo 80, alla tabella A, alla voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: — 1.500;

2002: — 2.500;

2003: — 2.500.

53. 04. (ex 50. 05) Jervolino Russo, Sabbatini, Palma, Boato, Scoca, Orlando, Crema, Moroni.

Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

ART. 53-bis. — 1. A partire dal 1° gennaio 2001, ad ogni cittadino italiano residente nel territorio dello Stato da almeno dieci anni, che abbia compiuto il 65° anno di età e che abbia un reddito complessivo non superiore a 30 milioni annui, è versata, in rate bimestrali posticipate, dal Ministero del tesoro, una speciale indennità di vecchiaia pari a 15 milioni annui. Tale indennità è ridotta del 5 per cento per ogni milione intero di reddito superiore ai 10 milioni annui.

2. L'indennità di cui al comma 1 è esente da qualsiasi imposta.

3. A decorrere dal 31 dicembre 2001, gli assegni sociali, le pensioni sociali, le integrazioni al minimo, le pensioni di invalidità ed ogni altro assegno di sostentamento o beneficio non contributivo comunque denominato, corrisposti secondo la normativa vigente dallo Stato o da Enti pubblici centrali o territoriali o da Enti a struttura privatistica al cui funzionamento comunque partecipino con contributi di qualsiasi natura lo Stato o Enti pubblici centrali o territoriali di qualsiasi genere e tipo, cessano di essere erogati allorché il beneficiario abbia compiuto il 65° anno di età.

4. Per usufruire dell'indennità di cui al comma 1, gli aventi diritto devono inviare

al Ministero del tesoro, entro il 30 giugno di ogni anno solare precedente a quello del compimento del 65° anno di età, e successivamente entro il 30 giugno di ogni anno, apposita domanda su formulario predisposto dallo stesso Ministero del tesoro entro il 1° aprile 2001 e disponibile predisposto dallo stesso Ministero del tesoro entro il 1° aprile 2001 e disponibile gratuitamente al pubblico dal 30 aprile 2001. La domanda deve contenere altresì una dichiarazione autocertificata dall'interessato ai sensi della legge n. 127 del 1997, nella quale il richiedente attesta di non possedere altri redditi esenti ai fini Irpef o sottoposti a tassazione alla fonte a titolo definitivo o comunque non soggetti a dichiarazione Irpef o, in caso contrario, ne certifica l'ammontare per l'anno solare precedente a quello della domanda.

5. L'indennità spettante per l'anno 2001, per intero ovvero a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello del compimento del 65° anno di età, è calcolata con il meccanismo di cui al comma 1, intendendo per reddito complessivo la somma dell'imponibile Irpef dell'anno 1999 di cui alla dichiarazione dei redditi da presentare nell'anno 2001, più i redditi compresi in tale dichiarazione ma autocertificati nella domanda per l'ottenimento dell'indennità di cui al comma 4 e relativi sempre all'anno 1999, e così di seguito per ogni anno successivo.

6. Il Governo è impegnato a presentare alle Camere entro il 30 aprile 2001 un disegno di legge per l'armonizzazione delle norme di assistenza sociale rimaste in vigore per i cittadini di età inferiore ai 65 anni con le disposizioni di cui al presente articolo.

7. Con decorrenza 1° gennaio 2001, il Governo si impegna a portare ad almeno 200 mila all'anno le pratiche di revisione delle pensioni di invalidità ed assegni di accompagnamento per i cittadini di età inferiore ai 65 anni, secondo i criteri di cui alla legge n. 662 del 1996. A tal fine è autorizzato un incremento di spesa di lire 200 miliardi annui per tutto il periodo necessario all'esaurimento delle verifiche.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 11, 12 e 6.

53. 05. (ex 50.06). Grugnetti, Michielon, Giancarlo Giorgetti.

Dopo l'articolo 53 aggiungere il seguente:

ART. 53-bis. — (Estensione dell'indennità di disoccupazione ordinaria). — 1. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, a seguito dei decreti legislativi di cui all'articolo 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, la percentuale di commisurazione alla retribuzione dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni, è elevata al quaranta per cento dal 1° gennaio 2001 per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a 50 anni è estesa a nove mesi. Tali incrementi non si applicano ai trattamenti di disoccupazione agricoli, ordinari e speciali, né all'indennità ordinaria con requisiti ridotti di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.

2. All'onere derivante dal comma 1, quanto a lire 400 miliardi per l'anno 2001, 400 miliardi per il 2002 e 400 miliardi per il 2003 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 66, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, approvare le seguenti variazioni:

2001: — 600.000

2002: — 600.000

2003: — 600.000

53. 014. (già 50. 012.) (ex 49. 018) Cordoni, Strambi, Gardiol, Lombardi, Ricci, Loddo.

Dopo l'articolo 53 aggiungere il seguente:

ART. 53-bis. — (Agevolazione a tutela della famiglia). — 1. Al fine di favorire la natalità e di supportare le famiglie con figli minori nello svolgimento dei compiti di educazione, cura e mantenimento della prole, il presente articolo introduce detrazioni operate sul reddito imponibile dirette al sostengono economico dei nuclei familiari.

2. Per nucleo familiare si deve intendere quello costituito dal contribuente e dai seguenti soggetti con esso conviventi: il coniuge, i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi.

3. È concessa una detrazione dal reddito imponibile del contribuente di un importo pari all'intera somma dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente medesimo relativamente ai tetti di spesa così come rispettivamente definiti nei seguenti punti:

a) spese per alimenti per l'infanzia per un importo complessivamente non superiore a lire 2.000.000 annui per ciascun figlio;

b) spese per articoli sanitari per un importo complessivamente non superiore a lire 2.000.000 per ciascun figlio di età inferiore a 14 anni;

c) la spesa totale a carico della famiglia per i testi scolastici, esclusivamente se indicati nei programmi didattici delle scuole dell'obbligo;

d) la spesa per attività formative pomeridiane di tipo culturale e sportivo per un importo complessivamente non superiore a lire 1.500.000 annui per ciascun figlio minorenni;

e) la spesa per l'acquisto di personal computer e relativi accessori, di strumenti musicali e di strumenti da disegno pittura e scultura per un importo complessivamente non superiore a lire 1.500.000 per ciascun figlio minorenni;

f) la spesa per vacanze-studio per ciascun figlio di età compresa fra i 14 e i 18 anni fino ad un limite massimo di 2.000.000 annui per ciascun figlio. A tal

fine non sono computabili le spese per vacanze studio già parzialmente finanziate da enti pubblici, ivi compresi quelle finanziate nell'ambito di programmi dell'Unione europea;

g) la spesa per la retribuzione di una *baby-sitter* per i bambini sino all'accesso della scuola dell'obbligo, che non frequentino alcuna struttura educativa diurna per l'infanzia pubblica o privata, per un importo non superiore a lire 12.000.000 annui per ciascun bambino. Tale detrazione è valida qualora i contribuenti siano residenti in comuni ove non siano istituiti servizi di asili nido o di scuola materna pubblici o privati ovvero non sia stato possibile l'accesso a tali servizi per l'esaurimento dei posti disponibili;

h) le spese per la retribuzione di un assistente domiciliare personale per gli invalidi civili, ciechi civili o sordomuti riconosciuti tali ai sensi della normativa vigente per un importo non superiore a lire 18.000.000 annui. Tale detrazione non è applicabile qualora il costo sostenuto dal contribuente sia imputabile al pagamento di un servizio di assistenza domiciliare erogato da un soggetto pubblico.

4. Al fine di usufruire delle detrazioni del reddito imponibile di cui alla presente legge, i soggetti richiedenti dovranno allegare alla dichiarazione dei redditi idonea documentazione attestante le spese sostenute, autocertificata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

5. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro per la solidarietà sociale, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

6. Le detrazioni di cui al comma 3 del presente articolo sono applicabili esclusivamente ai nuclei familiari il cui reddito lordo complessivo annuo non superi la somma di lire 140.000.000.

7. Si definisce reddito lordo complessivo annuo del nucleo familiare la somma dei redditi complessivi dei singoli componenti del nucleo familiare, al netto degli oneri deducibili di cui all'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

8. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

53. 06. (*ex* 50. 07). Cè, Giancarlo Giorgetti.

Dopo l'articolo 53 aggiungere il seguente:

ART. 53-bis. — (*Agevolazioni a tutela della famiglia*). — 1. Al fine di favorire la natalità e di supportare le famiglie con figli minori nello svolgimento dei compiti di educazione, cura e mantenimento delle prole, il presente articolo introduce detrazioni operate sul reddito imponibile dirette al sostegno economico dei nuclei familiari.

2. Per nucleo familiare si deve intendere quello costituito dal contribuente e dai seguenti soggetti con esso conviventi: il coniuge, i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi.

3. È concessa una detrazione dal reddito imponibile del contribuente di un importo pari ai seguenti oneri sostenuti dal contribuente medesimo relativamente ai tetti di spesa così come rispettivamente definiti nei seguenti punti:

a) spese per alimenti per l'infanzia per un importo complessivamente non superiore a lire 2.000.000 annui per ciascun figlio;

b) spese per articoli sanitari per un importo complessivamente non superiore a lire 2.000.000 annui per ciascun figlio;

c) la spesa totale a carico della famiglia per i testi scolastici, esclusivamente se

indicati nei programmi didattici delle scuole dell'obbligo e delle scuole secondarie superiori, statali e non statali;

d) la spesa per attività formative pomeridiane di tipo culturale e sportivo per un importo complessivamente non superiore al lire 1.500.000 annui per ciascun figlio;

e) la spesa per l'acquisto di personal computer e relativi accessori, di strumenti musicali e di strumenti da disegno, pittura e scultura per un importo complessivamente non superiore a lire 3.000.000 annui;

f) la spesa per vacanze estive o invernali per un importo non superiore a lire 2.000.000 annui per ciascun figlio;

g) per i figli di età compresa tra i quindici e i diciotto anni l'importo viene aumentato a lire 3.000.000 annui per ciascun figlio a scopo di vacanza-studio. A tal fine non sono computabili le spese per vacanza studio già parzialmente finanziate da enti pubblici, ivi compresi quelle finanziate nell'ambito di programmi dell'Unione Europea;

h) la spesa per la retribuzione di una *baby-sitter* per i bambini sino al compimento del sesto anno di età che non frequentano alcuna struttura educativa diurna per l'infanzia pubblica o privata per un importo non superiore a lire 12.000.000 annui;

i) le spese per la retribuzione di un assistente personale per i minori riconosciuti invalidi civili, ciechi civili o sordomuti ai sensi della normativa vigente per un importo non superiore a lire 18.000.000 annue. Tale detrazione non è applicabile qualora il costo sostenuto dal contribuente sia imputabile al pagamento di un servizio di assistenza domiciliare erogato da un soggetto pubblico.

4. Al fine di usufruire delle detrazioni dal reddito imponibile di cui alla presente legge, i soggetti richiedenti dovranno allegare alla dichiarazione dei redditi idonea

documentazione attestante le spese sostenute, autocertificata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

5. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro per la solidarietà sociale, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

6. Le detrazioni di cui al comma 3 del presente articolo sono applicabili esclusivamente ai nuclei familiari il cui reddito lordo complessivo annuo non superi la somma di lire 140.000.000.

7. Si definisce reddito lordo complessivo annuo del nucleo familiare la somma dei redditi complessivi dei singoli componenti del nucleo familiare, al netto degli oneri deducibili di cui all'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1968, n. 917, e successive modificazioni.

8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

53. 07. (ex 50. 08). Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Dopo l'articolo 53 aggiungere il seguente:

ART. 53-bis. — (*Diritto del minore alla propria famiglia*). — 1. Allo scopo di garantire ai minori il diritto di crescere ed essere educati nell'ambito della propria famiglia, gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, dispongono interventi di sostegno e di aiuto, consistenti in misure specifiche atte a rimuovere le cause economiche, personali e sociali che impediscono alla famiglia di svolgere i propri compiti.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è incrementato di lire 400 miliardi per

l'anno 2002, il Fondo nazionale per le politiche sociali, disciplinato dall'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede utilizzando il 4 per cento dei proventi derivanti dal rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazione mobile di terza generazione.

Conseguentemente all'articolo 68 (Utilizzo dei proventi derivanti dalle licenze Umts), al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: in misura pari al 10 per cento con le seguenti: in misura pari al 6 per cento.

53. 08 (ex 50. 010). Testa.

Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

ART. 53-bis. — (*Finanziamento di interventi per la prevenzione della pedofilia e dell'abuso familiare sui minori*). — 1. Presso ogni azienda unità sanitaria locale, entro il 30 giugno 2001, il servizio materno infantile istituisce una unità di prevenzione e di sostegno contro l'abuso sui minori, con il compito di assistere le vittime e le loro famiglie, offrire un servizio di ascolto, pubblico e gratuito, nonché di avviare progetti di formazione rivolti agli operatori dei servizi pubblici offerti direttamente ai minori.

2. Presso le scuole di ogni ordine e grado, con provvedimento adottato dal capo d'Istituto, su proposta del collegio dei docenti e conforme delibera del consiglio d'Istituto, è nominato un Garante dei diritti dei minori, con il compito di attivare un'efficace strategia di prevenzione, vigilanza ed intervento in materia di disagio minorile, con particolare riferimento alla lotta alla pedofilia ed all'abuso familiare sui minori.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo valutati, quanto al comma 1, in lire 600 miliardi annui a decorrere dall'anno 2001, e quanto al comma 2, in lire 264 miliardi annui a decorrere dall'anno 2001, si provvede utilizzando il 4,5 per cento dei pro-

venti derivanti dal rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazione mobile di terza generazione.

Conseguentemente, all'articolo 68 (Utilizzo dei proventi derivanti dalle licenze UMTS), al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: in misura pari al 10 per cento con le seguenti: in misura pari al 5,5 per cento.

53. 09. (ex 50. 011.) Testa.

Dopo l'articolo 53 aggiungere il seguente:

ART. 53-bis. — (*Alienazione, per uso residenziale, d'immobili di proprietà dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali od istituzionali*). — 1. Ai fini d'un efficace intervento a favore della cittadinanza per il riconoscimento dei suoi diritti in materia di edilizia abitativa, nonché ai fini d'un effettivo incremento dell'occupazione lavorativa nel settore edilizio, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali od istituzionali avviano le procedure occorrenti per l'alienazione, ad uso residenziale, di una quota non inferiore al cinquanta per cento degli appartamenti di loro proprietà.

2. Per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1 gli appartamenti sono alienati con la formula del riscatto, onde gli acquirenti corrispondono all'ente alienante:

a) contestualmente alla stipulazione del contratto di compravendita, un anticipo minimo corrispondente al dieci per cento del valore dell'immobile;

b) successivamente, un canone mensile di locazione fino alla totale copertura degli importi stabiliti ai sensi del comma 4.

3. L'applicazione della formula, di cui al comma 2, è destinata a:

a) cittadini italiani che abbiano tra loro, con effetti civili nell'ordinamento italiano, un rapporto di coniugio;

b) categorie protette di cittadini italiani, individuate ai sensi del vigente ordinamento;

c) giovani cittadini italiani che abbiano validamente contratto matrimonio, con effetti civili nell'ordinamento italiano e con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. I soggetti di cui al comma 1 stipulano convenzioni a capitale misto, privato e pubblico, con imprese edili private per la costruzione, sull'intero territorio nazionale, di almeno cinquemila alloggi da realizzare nel termine di due anni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare non oltre il termine di novanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, per il soddisfacimento dei predetti scopi sono individuati terreni demaniali non soggetti a vincoli specifici. Gli alloggi sono edificati con riferimento a tre diverse tipologie ed alle caratteristiche costruttive previste per gli edifici di categoria catastale « A/3 »; la superficie effettivamente calpestabile varia, per ognuno di tali appartamenti, da una misura minima di 70 metri quadrati ad una misura massima di 120 metri quadrati.

5. I soggetti privati, che abbiano stipulato convenzioni di cui al comma 4, percepiscono il 70 per cento delle somme corrispondenti ai canoni mensili di locazione, fino al recupero completo degli importi relativi agli investimenti effettuati ed ai prezzi di vendita stabiliti nelle predette convenzioni.

6. Gli appartamenti di cui al comma 4 sono assegnati secondo una graduatoria, nella redazione della quale è data prevalenza all'ordine cronologico della presentazione delle domande. Alle graduatorie è data pubblicità costante attraverso un sito « Internet ».

7. Il dieci per cento degli alloggi disponibili nel territorio provinciale è riservato a casi di particolare urgenza, l'effettiva sussistenza della quale è accertata da apposite commissioni conformemente ad un

punteggio stabilito dal regolamento di cui al comma 11.

8. Il prezzo di vendita degli appartamenti è determinato dall'importo corrispondente agli oneri effettivamente e complessivamente sostenuti per la costruzione o l'acquisto a titolo derivativo nonché per la manutenzione straordinaria, aumentato del 30 per cento. La valutazione delle unità abitative tiene comunque conto dell'effettivo andamento del mercato immobiliare inerente alle località interessate dalle iniziative di cui alla presente legge ed in nessun caso fa determinare importi superiori ai dati riguardanti quest'andamento.

9. Il locatario dell'unità abitativa, qualora non abbia corrisposto il canone di propria competenza per un massimo di dodici mensilità accumulate in maniera anche non continuativa, per adempiere utilmente ai propri obblighi può scegliere una delle seguenti soluzioni:

a) una rateizzazione programmata delle pregresse somme arretrate, con l'aggiunta dei relativi interessi individuati nella misura legale e la contestuale ripresa regolare del pagamento mensile del canone locativo;

b) la possibilità di non colmare immediatamente il debito accumulato, che è recuperato attraverso il prolungamento dei tempi di riscatto e l'onere aggiuntivo dei relativi interessi maturati negli anni.

10. Il locatario responsabile d'una morosità superiore a dodici mensilità, anche non continuative, all'immediato verificarsi di tale condizione perde il diritto al riscatto; con procedura d'urgenza l'ente locatore potrà chiedere al giudice ordinario competente per territorio un'ordinanza per la convalida dello sfratto, ai sensi del vigente ordinamento. Il locatario sfrattato recupererà il trenta per cento della somma complessivamente versata per adempimento degli obblighi contrattuali, qualora abbia corrisposto regolarmente il canone di locazione per un periodo superiore a sessanta mesi continuativi. Eventuali situazioni che si rivelino eccezionali verranno esaminate da un'apposita commissione,

composta da trenta membri designati in rappresentanza paritetica di tutte le categorie del settore con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

11. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è emanato un regolamento d'attuazione dei suoi principi e criteri direttivi.

53. 010. (ex 50. 015). Tassone, Volontè, Cutrufo, Grillo, Teresio Delfino.

Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

ART. 53-bis. — 1. Sono stanziati 30 miliardi per l'istituzione di osservatori regionali atti a monitorizzare, le qualità di vita, programmi di prevenzione, assistenza e recupero di bambini che hanno subito qualunque forma di abuso. Tali osservatori sono collegati in rete tra loro e con l'Osservatorio Nazionale istituito presso la Presidenza del Consiglio.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

53. 011. (ex 50. 017.) Guidi.

Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

ART. 53-bis. — 1. Una somma non superiore a 10 miliardi di lire è destinata alle prefetture per finanziamento delle attività di contrasto della pedofilia svolte dai comitati provinciali per la pubblica amministrazione al fine di monitorare il fenomeno dell'abuso e del maltrattamento sui minori, realizzare banche dati locali, programmare e realizzare azioni comuni di prevenzione e di intervento, anche mediante convenzioni con enti e/o organismi senza scopo di lucro, operanti a livello nazionale da almeno 5 anni ed aventi comprovata esperienza in materia di lotta all'abuso e al maltrattamento di minori. Il ministro dell'interno con propri decreti, definisce i criteri, i requisiti, le modalità e i termini per la concessione, l'erogazione e la revoca

dei contributi di cui al presente comma, nonché per la verifica delle attività svolte.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

53. 024. (già 53. 124.) (ex 50.9) Frattini.

Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

ART. 53-bis. — 1. Ai soggetti di cui all'articolo 49, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, con reddito familiare fino a 30 milioni di lire è corrisposto, in aggiunta a quello previsto dalla disposizione citata, un ulteriore contributo di lire 1 milione per ogni figlio nato o per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo dopo il 1° gennaio 2001.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, stimato in lire 75 miliardi di lire, si provvede mediante l'aumento di lire 50 dell'imposta sui tabacchi, ovvero in alternativa mediante i fondi rinvenuti dal bilancio di assestamento (magiori entrate di lire 650 miliardi sul bonus fiscale e parzialmente utilizzate per provvedere per i pensionati il cui trattamento pensionistico sia inferiore al trattamento minimo Inps — incapienti.

53. 012. (ex 50. 018.) Pasetto, Manzione, Treu, Scantamburlo, Casinelli, Testa, Casilli, Repetto.

Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

ART. 53-bis. — Gli Istituti previsti dalla legge 23 novembre 1998, n. 407, sono estesi anche al personale delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei vigili del Fuoco deceduto o rimasto infortunato in seguito ad atti di criminalità.

Di conseguenza all'articolo 80 Tabella A, alla voce Ministero dell'Interno, apportare le seguenti variazioni:

2001: — 3.000;

2002: — 3.000;

2003: — 3.000.

53. 025. (ex 50 134). Palma, Jervolino, Massa, Boato, Crema, Moroni, Scoca, Sabattini, Orlando, Nardini, Lucidi.

COMPENSAZIONI

**COMPENSAZIONI
GRUPPO COMUNISTA**

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, ridurre le voci relative agli accantonamenti dei diversi Ministeri (al netto delle regolazioni debitorie) del 17 per cento per il 2001 e dell'11 per cento per gli anni 2002 e 2003.

**Compensazione del Gruppo Comunista
n. 1**

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, ridurre le voci relative agli accantonamenti dei diversi Ministeri (al netto delle regolazioni debitorie) del 35 per cento per il 2001 e del 22 per cento per gli anni 2002 e 2003.

**Compensazione del Gruppo Comunista
n. 2**

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, ridurre le voci relative agli accantonamenti dei diversi Ministeri (al netto delle regolazioni debitorie) del 52 per cento per il 2001 e del 33 per cento per gli anni 2002 e 2003.

**Compensazione del Gruppo Comunista
n. 3**

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, sopprimere la lettera f).

**Compensazione del Gruppo Comunista
n. 4**

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 8.

**Compensazione del Gruppo Comunista
n. 5**

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 12.

**Compensazione del Gruppo Comunista
n. 6**

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera b) sostituire le parole: 36 per cento con le seguenti: 36,5 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera b) sostituire le parole: 35 per cento con le seguenti: 35,5 per cento.

**Compensazione del Gruppo Comunista
n. 7**

Conseguentemente, all'articolo 12, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

All'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'aliquota del 5,4 per cento si applica fino al periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2003; per i periodi d'imposta successivi l'aliquota è stabilita nella misura del 5 per cento ».

**Compensazione del Gruppo Comunista
n. 8**

Conseguentemente, all'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, sostituire il comma 1-bis con il seguente:

« 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle società i cui titoli di partecipazione sono ammessi alle quotazioni nei mercati regolamentati aventi patrimonio netto superiore a 400 miliardi di lire, così come risulta dal bilancio dell'esercizio precedente a quello di riferimento ».

**Compensazione del Gruppo Comunista
n. 9**

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2003 con le seguenti: 31 dicembre 2002.

Compensazione del Gruppo Comunista n. 10

Conseguentemente, all'articolo 23, comma 1, sostituire le parole: 5 miliardi con le seguenti: 1 miliardo.

Compensazione del Gruppo Comunista n. 11

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, lettera a), sostituire le parole: fino all'ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze con le seguenti: fino a lire 2.500.000.

Compensazione del Gruppo Comunista n. 12

Conseguentemente, all'articolo 4 sopprimere il comma 3.

Compensazione del Gruppo Comunista n. 13

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 11.

Compensazione del Gruppo Comunista n. 14

Conseguentemente, all'articolo 50, sopprimere i commi 3 e 4.

Compensazione del Gruppo Comunista n. 15

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.

Compensazione del Gruppo Comunista n. 16

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 10.

Compensazione del Gruppo Comunista n. 17

**COMPENSAZIONI
DEL GRUPPO FORZA ITALIA**

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, sopprimere gli accantonamenti per gli anni 2001, 2002 e 2003, escludendo quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 1

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella B, sopprimere gli accantonamenti relativi agli anni 2001, 2002 e 2003, eccetto quelli relativi al limite di impegno a favore di soggetti non statali.

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 2

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, ridurre gli accantonamenti del 10 per cento.

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 3

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sopprimere l'accantonamento relativo al fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa per le leggi permanenti di natura corrente di cui alla legge n. 468 del 1978.

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 4

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, apportare le seguenti variazioni:

*voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:
2001: 800.000;*

2002: 1.500.000;

2003: 1.500.000.

voce: Ministero delle finanze:

2001: —;

2002: 200.000;

2003: 150.000.

voce: Ministero degli affari esteri:

2001: 200.000;

2002: 200.000;

2003: 200.000.

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 5

All'onere derivante dalla disposizione si fa fronte mediante parziale utilizzazione delle maggiori entrate derivanti dall'abrogazione delle seguenti disposizioni di agevolazione fiscale: articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, concernente il regime fiscale agevolativi per le riserve indivisibili costituite dalle cooperative e dai loro consorzi; articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente la riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche per le società cooperative diverse da quelle di cui all'articolo 11 del medesimo decreto; articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, concernente il regime fiscale agevolativo per gli interessi corrisposti dalle società cooperative in corrispondenza ad operazioni di finanziamento effettuate dai soci.

2. I trattamenti tributari di cui alle norme abrogate dal comma 1 continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole e a quelle di natura realmente mutualistica. Si considerano di natura realmente mutualistica le piccole società cooperative, le società cooperative sociali, le società cooperative edilizie e le società cooperative di produzione e lavoro con fatturato annuo non superiore a 1000 milioni di lire.

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 6

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-CDU

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, ridurre gli stanziamenti di parte corrente del 20 per cento per gli anni 2001, 2002 e 2003.

Compensazione del Gruppo Misto-CDU n. 1

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, ridurre gli stanziamenti di tutti i Ministeri per gli anni 2001, 2002 e 2003 del 15 per cento, al netto delle regolazioni debitorie.

Compensazione del Gruppo Misto-CDU n. 2

Conseguentemente, gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio per l'anno finanziario 2001 e le relative proiezioni per gli anni 2002 e 2003, relative alla categoria IV, con esclusione delle spese relative al Ministero della difesa e di quelle aventi natura obbligatoria o legislativamente predeterminata sono ridotte del 10 per cento.

Compensazione del Gruppo Misto-CDU n. 3

Conseguentemente, all'articolo 80, comma 4, ridurre le autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali per gli anni 2001, 2002 e 2003 del 10 per cento.

Compensazione del Gruppo Misto-CDU n. 4

Conseguentemente all'articolo 80, tabella D, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Legge n. 662 del 1996: Misure per la razionalizzazione per la finanza pubblica, articolo 2 comma 14: apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello

Stato - settore 11 - (3.2.1.22 - Ferrovie dello Stato - cap. 7350), *apportare le seguenti variazioni:*

2001: - 1.000.000;

2002: - 1.500.000;

2003: - 1.500.000.

Compensazione del Gruppo Misto-CDU n. 5

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero dei lavori pubblici - Decreto legislativo n. 143 del 1994: Istituzione dell'Ente nazionale per le strade:

ART. 3: Funzionamento (5.2.1.3 - Ente nazionale per le strade - cap. 8061/p):

2001: - 500.000;

2002: - 500.000;

2003: - 500.000.

voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.3.2 - Presidenza del Consiglio dei ministri - cap. 2710):

2001: - 200.000;

2002: - 200.000;

2003: - 200.000.

voce: Ministero delle finanze: Decreto legislativo n. 300 del 1999 - Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:

ART. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate - (2.1.2.9 - Agenzia delle entrate - cap. 1654, 1655 - 2.2.1.4 - Agenzia delle entrate - cap. 7051):

2001: - 1.000.000;

2002: - 1.000.000;

2003: - 1.000.000.

voce: Ministero per i beni e le attività culturali: Legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge 1213 del 1965, come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (7.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 4301, 4302, 4304, 4305, 4306; 7.2.1.1. - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 8211, 8212, 8213, 8214, 8215):

2001: - 500.000;

2002: - 500.000;

2003: - 500.000.

voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio:

ART. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (7.1.3.1 - Fondi di riserva - cap. 4355):

2001: - 250.000;

2002: - 250.000;

2003: - 250.000.

Compensazione del Gruppo Misto-CDU n. 6

Alla copertura delle minori entrate e delle maggiori spese si provvede mediante l'elevazione della percentuale indicata al penultimo periodo del comma 1 dell'articolo 68.

Compensazione del Gruppo Misto-CDU n. 7

**COMPENSAZIONI
GRUPPO MISTO-CCD**

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascun Ministero, fino a un tetto massimo del 5 per cento.

Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 1

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascun Ministero, fino ad un tetto massimo del 10 per cento.

Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 2

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella B, ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascun Ministero, fino ad un tetto massimo del 10 per cento.

Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 3

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2001 e triennio 2001-2003, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono ridotte fino ad un tetto massimo del 10 per cento.

Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 4

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2001 e triennio 2001-2003, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono ridotte fino ad un tetto massimo del 5 per cento.

Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 5

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, ridurre gli importi da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2001 e triennio 2001-2003, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi di parte corrente, fino ad un tetto massimo del 15 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, ridurre gli importi da iscrivere nei

singoli stati di previsione del bilancio 2001 e triennio 2001-2003 fino ad un tetto massimo del 15 per cento.

Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 6

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica apportare le seguenti variazioni:

2001: — 500.000;

2002: — 1.500.000;

2003: — 2.000.000.

Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 7

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica:

2001: — 500.000;

2002: — 1.500.000;

2003: — 2.000.000.

voce: Ministero delle Finanze:

2001: — 10.000;

2002: — 200.000;

2003: — 200.000.

voce: Ministero della Giustizia:

2001: — 10.000;

2002: — 100.000;

2003: — 100.000.

voce: Ministero degli Affari Esteri:

2001: — 200.000;

2002: — 200.000;

2003: — 200.000.

voce: Ministero della Pubblica istruzione:

2001: — 100.000;

2002: - 100.000;

2003: - 100.000.

voce: Ministero dell'Interno:

2001: - 150.000;

2002: - 150.000;

2003: - 150.000.

voce: Ministero dei Trasporti e della navigazione:

2001: - 50.000;

2002: - 500.000;

2003: - 50.000.

voce: Ministero delle Politiche agricole e forestali

2001: - 20.000;

2002: - 20.000;

2003: - 20.000.

voce: Ministero del Lavoro e della previdenza sociale:

2001: - 200.000;

2002: - 200.000;

2003: - 200.000.

voce: Ministero del Commercio con l'estero:

2001: - 10.000;

2002: - 10.000;

2003: - 10.000.

voce: Ministero della Sanità:

2001: - 50.000;

2002: - 50.000;

2003: - 50.000.

voce: Ministero dei Beni e Attività culturali:

2001: - 10.000;

2002: - 10.000;

2003: - 10.000.

voce: Ministero dell'Ambiente:

2001: - 50.000;

2002: - 50.000;

2003: - 50.000.

Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 8

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella B, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica:

2001: - 500.000;

2002: - 500.000;

2003: - 500.000.

voce: Ministero dei Lavori Pubblici:

2001: - 100.000;

2002: - 100.000;

2003: - 100.000.

voce: Ministero della Comunicazioni:

2001: - 100.000;

2002: - 200.000;

2003: - 100.000.

voce: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali:

2001: - 100.000;

2002: - 200.000;

2003: - 200.000.

voce: Ministero dell'Industria:

2001: - 10.000;

2002: - 100.000;

2003: - 100.000.

voce: Ministero dell'Ambiente:

2001: - 50.000;

2002: - 100.000;

2003: - 100.000.

Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 9

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, « Decreto legislativo n. 303 del 1999: ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 », apportare le seguenti variazioni:

2001: — 500.000;

2002: — 500.000;

2003: — 500.000.

Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 10

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, voce: Ministero per i beni e le attività culturali, « Legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge n. 1213 del 1965, come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (7.1.2.2. — Fondo unico per lo spettacolo — capp. 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306; 7.2.1.1. — Fondo unico per lo spettacolo — capp. 8211, 8212, 8213, 8214, 8215) », apportare le seguenti variazioni:

2001: — 900.000;

2002: — 900.000;

2003: — 900.000.

Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 11

Conseguentemente, gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio per l'anno finanziario 2001 e le relative proiezioni per gli anni 2002 e 2003, relativi agli acquisiti di beni e servizi, con esclusione delle spese relative al Ministero della difesa e di quelli aventi natura obbligatoria o legislativamente predeterminate,

sono ridotte fino ad un tetto massimo del 10 per cento.

Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 12

Conseguentemente, dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

ART. 33-bis.

A decorrere dal 1° gennaio 2001, l'accisa sul tabacco è aumentata del 5 per cento.

Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 13

Conseguentemente, dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

ART. 33-ter.

A decorrere dal 1° gennaio 2001, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.

Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 14

All'articolo 2, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

9. Limitatamente all'esercizio finanziario 2001, i benefici di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono applicati nella misura dell'80 per cento.

Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 15

All'articolo 2, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

7-bis. Limitatamente all'esercizio finanziario 2001, i benefici di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono applicati nella misura dell'90 per cento.

Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 16

All'articolo 2, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

7-bis. Limitatamente all'esercizio finanziario 2001, i benefici di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono applicati nella misura dell'95 per cento.

Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 17

All'articolo 23, comma 1, sostituire le parole: lire 5 miliardi, con le seguenti: lire 1 miliardo.

Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 18

**COMPENSAZIONI
GRUPPO ALLEANZA NAZIONALE**

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 30.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 1

Conseguentemente, all'articolo 35, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al comma 2 è aggiunto in fine, il seguente periodo: «ferme restando le riduzioni stabilite con precedenti disposizioni di legge per il 2001 si dispone un'ulteriore riduzione di personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 1997 e per ciascuno degli anni 2002-2003 deve essere realizzata un'ulteriore riduzione di personale non inferiore al 2 per cento, rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 1997».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 2

Conseguentemente, all'articolo 35, comma 1, lettera b) sostituire le parole: 50 per cento con le parole: 75 per cento.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 3

Conseguentemente, all'articolo 44, comma 6, sostituire le parole: il 20 per cento con le seguenti: il 30 per cento.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 4

Conseguentemente, all'articolo 53, sopprimere il comma 10.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 5

Conseguentemente, all'articolo 53, sopprimere il comma 11.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 6

Conseguentemente, all'articolo 53, sopprimere il comma 12.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 7

Conseguentemente, all'articolo 64, sopprimere il comma 4.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 8

Conseguentemente, all'articolo 64, sopprimere il comma 9.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 9

Conseguentemente, all'articolo 67, comma 2, capoverso 3, sostituire le parole: 1° gennaio 2000 con le parole: 1° gennaio 1999.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 10